

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-796 del 18/02/2022
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Gambettola, Via De Gasperi n. 10. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-4240 del 02.11.2016 per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-846 del 18/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola, Via De Gasperi n. 10**. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-4240 del 02.11.2016 per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;

Premesso che:

- la ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2016-4240 del 02.11.2016, per l'impianto sito in Comune di **Gambettola, Via De Gasperi n. 10**;
- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 22.06.2021, acquisita al PG n. 97885 del 23.06.2021, la ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** chiede la modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- le modifiche proposte riguardano principalmente i seguenti aspetti:
 - inserimento di un sistema di pesatura interno come previsto dal D.Lgs. 119/20;
 - aggiornamento del lay-out relativo alla gestione rifiuti;
 - aumento del quantitativo di stoccaggio annuale dei rifiuti gestiti presso l'impianto (da 400 t a 800 t per i pericolosi e da 215 t a 250 t per i non pericolosi);
 - aumento del quantitativo di rifiuti pericolosi in stoccaggio istantaneo (da 50 t a 100 t);
 - variazione dei quantitativi di stoccaggio istantaneo tra i vari codici di rifiuti non pericolosi senza modificare il quantitativo complessivo;
 - richiesta di inserimento di un nuovo codice EER 170411 "cavi di rame ricoperti".

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 107639 del 09.07.2021;
- la nota PG n. 142947 del 16.09.2021 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 21.10.2021;
- la nota PG n. 159610 del 15.10.2021, con cui Arpae-Sac ha richiesto ad Arpae-Servizio Territoriale l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti e impatto acustico;
- la nota PG n. 163032 del 16.10.2021, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della conferenza del 21.10.2021;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 21.10.2021, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Atteso che, con nota PG n. 166375 del 28.10.2021, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 21.10.2021, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, allegato alla nota, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 185804 del 02.12.2021, con cui la ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** ha trasmesso la documentazione integrativa, con la quale tra l'altro rinuncia all'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi in stoccaggio istantaneo, confermando i quantitativi attualmente autorizzati pari a 50 t;

Dato atto che, in allegato alla suddetta documentazione, è stata trasmessa:

- la dichiarazione a firma del legale rappresentante e del tecnico competente, relativa alla assenza di attività rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 151/11;
- la dichiarazione a firma del legale rappresentante relativa, in particolare, alla invarianza dei titoli abilitativi relativi all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia e relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Tenuto conto che con nota PG n. 199440 del 28.12.2021 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 19.01.2022;

Vista la nota, acquisita al PG n. 7610 del 19.01.2022, con cui il **Comune di Gambettola**, per gli aspetti di competenza, ha trasmesso il proprio parere sulla destinazione urbanistica dell'area e sulla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti, dal quale risulta quanto segue:

"In riferimento alla destinazione urbanistica dell'area di che trattasi riportata in oggetto e di parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti, esaminati gli elaborati integrativi pervenuti in data 28.12.2021 con prot. 19225, con la presente si comunica quanto segue:

- *dal punto di vista della compatibilità urbanistica, l'immobile è compreso in Ambito specializzato per attività produttive di cui all'art. 2.4.1 dell'allegato B – Pregresso P.R.G. 1998 della prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2017, e risulta destinato ad "Attività di rottamazione e commercio metalli in ambito urbano";*
- *dal punto di vista della compatibilità edilizia, si rilascia parere favorevole in quanto l'area esterna utilizzata per l'attività di rottamazione risulta dotata di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità prot. 9912 del 03/08/1999, rilasciata in seguito ai lavori di adeguamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e art. 15 c. 1 del D.Lgs. 209/03.*

Per quanto concerne l'utilizzo di container si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 L.R. 15/2013 comma 1 lett. g), rientra nella definizione di "Attività edilizia libera" se trattasi di opere stagionali, purchè destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità, e comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

Nulla osta per l'installazione della pesa interrata, trattandosi anch'essa di attività edilizia libera ai sensi della L.R. 15/2013.";

Acquisita al PG n. 8116 del 19.01.2022 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 19.01.2022;

Evidenziato che la Conferenza, nella seduta conclusiva tenutasi in modalità telematica in data 19.01.2022, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, fatta salva la trasmissione da parte della ditta della comunicazione relativa alla superficie dell'impianto sopra richiesta e la trasmissione del nulla-osta acustico rilasciato ex art. 8 della L. 447/95 da parte del Comune di Gambettola;

Vista la nota PG n. 13328 del 27.01.2022, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 19.01.2022, è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Acquisito al PG n. 13976 del 28.01.2022 il nulla-osta acustico rilasciato ex art. 8 della L. 447/95 da parte del Comune di Gambettola, nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae -Servizio Territoriale nella seduta della Conferenza del 19.01.2022;

Dato atto che, con nota acquisita al PG n. 16192 del 01.02.2022, la ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** ha trasmesso la dichiarazione, con la quale, come richiesto nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, il tecnico incaricato assevera che la superficie dell'impianto ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, risulta pari a 2.314 m² (al netto delle aree verdi e dell'area di pertinenza dell'abitazione dismessa),

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** a firma dei tecnici incaricati, di seguito indicati:

Elaborati acquisiti al PG n. 97855 del 23.06.2021

- Relazione tecnica e manuale di gestione, Rev. 1 giugno 2021 (che dovrà essere modificato conformemente alla prescrizione n. 2 dell'Allegato A al presente atto);
- documentazione tecnica relativa al sistema di pesatura prescelto;

Elaborati acquisiti al PG n. 185804 del 02.12.2021

- Dichiarazione di esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11, datata 29.11.2021;
- Valutazione di impatto acustico, datata 25.11.2021;
- Tavola Unica "Tavola integrativa Adeguamento dei settori operativi", scala 1:200, datata novembre 2021;
- Dichiarazione relativa, in particolare, alla invarianza dei titoli abilitativi relativi all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia e relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, datata 16.11.2021;

Elaborati acquisiti al PG n. 16192 del 01.02.2022

- Asseverazione tecnica superfici oggetto di attività, datata gennaio 2022;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamato il sopra riportato parere del Comune di Gambettola, acquisito al PG n. 7610 del 19.01.2022, in merito alla conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto in oggetto;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche avanzate dalla ditta modificando la vigente autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 19.01.2022;

Dato atto altresì che la prescrizione n. 14 dell'Allegato A della autorizzazione vigente viene aggiornata con il nuovo riferimento legislativo del D.Lgs. n. 101/20;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/11 mediante acquisizione in data 17.01.2022 della comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Acquisiti al PG n. 13795 del 26.01.2022 i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 798 del 30.05.2016;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto richiesta è pari a 1.050 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria è pari a 2.314 m², come attestato nella suddetta asseverazione a firma del tecnico incaricato;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$1.050 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 2.314 \text{ m}^2 \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 79.920,00$$

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie

articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota del 31.12.2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01.01.2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di modificare l'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata alla ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** con DET-AMB-2016-4240 del 02.11.2016 per l'impianto sito in Comune di **Gambettola, Via De Gasperi n. 10**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati A e C al presente atto;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, la presente modifica all'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
 - modifica autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
 - modifica nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 (Allegato C);
3. di approvare gli Allegati A e C della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2016-4240 del 02.11.2016;
4. di dare atto che l'allegato A e C alla presente determinazione modificano e sostituiscono integralmente i medesimi Allegati della DET-AMB-2016-4240 del 02.11.2016;
5. di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 5.1. la ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** è tenuta a comunicare tempestivamente ad Arpae l'avvenuta installazione del sistema di pesatura prescelto e a trasmettere la "comunicazione di installazione strumento metrico" presentata alla CCIAA territorialmente competente;

- 5.2. qualora l'edificio presente all'interno dell'area torni ad essere abitato, dovrà essere installata idonea recinzione che separi lo stesso dal centro di raccolta;
- 5.3. **entro 120 giorni** dal rilascio del presente atto, dovrà essere installato un impianto di videosorveglianza, previsto dalla circolare MATTM Prot. 0001121.21 01 2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" come necessario per tutti gli impianti che gestiscono rifiuti;
- 5.4. **entro 60 giorni** dal rilascio del presente atto, il Manuale di Gestione dovrà essere adeguato alle prescrizioni del presente atto e trasmesso agli organi competenti, con particolare riferimento alle prescrizioni n. 7 e 8 dell'Allegato A;
6. di stabilire che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e all'importo del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- 6.1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 79.920,00**;
- 6.2. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- 6.3. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- 6.4. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 6.5. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- 6.6. le dichiarazioni di cui ai punti 6.4 e 6.5 sopra riportati dovranno essere allegare all'originale dell'appendice;
- 6.7. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 6.8. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida**;
- 6.9. fino alla comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria, i quantitativi e i codici dei rifiuti autorizzati restano quelli di cui al punto 3 dell'allegato A della DET-AMB-2016-4240 del 02.11.2016;
7. di precisare che l'utilizzo di container deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizia, secondo cui, ai sensi dell'art. 7 L.R. 15/2013 comma 1 lett. g), rientra nella definizione di "Attività edilizia libera" se trattasi di opere stagionali, purchè destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità, e comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-4240 del 02.11.2016, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla determina sopra richiamata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta**;
9. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di fare salvi:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/20;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
13. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge

alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

14. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** sito in Comune di **Gambettola – Via De Gasperi n. 10** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
A	160104* veicoli fuori uso	R13	50 t	800 t/a
B	150104 imballaggi metallici 170403 piombo 170404 zinco 170406 stagno 170407 metalli misti 120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 120102 polveri e particolato di metalli ferrosi 120103 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 160116 serbatoi per gas liquefatto 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*) 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio 170405 ferro e acciaio 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	R13	110 t	250 t/a (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)

**si precisa che per il deposito dei cavi dovrà essere comunque rispettato il quantitativo massimo consentito ai fini dell'esclusione dalla normativa antincendio*

2. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nell'elaborato "Relazione tecnica e manuale di gestione", che dovrà essere

ripresentato secondo le indicazioni del punto 2 sopra riportato e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria elencata in premessa;

3. la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
4. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
5. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - a) *effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;*
 - b) *effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;*
 - c) *rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria (33);*
 - d) *rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;*
 - e) *eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;*
 - f) *eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;*
6. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
 - a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
 - b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
 - d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
 - e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
 - f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono

essere stoccati su basamenti impermeabili;

- h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
- j) i recipienti contenenti rifiuti liquidi pericolosi devono essere posti all'interno di idonei bacini di contenimento aventi capacità pari ad almeno un terzo del volume totale dei serbatoi contenuti e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
- k) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
- l) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- m) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
- n) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- o) la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi; **la sostanza utilizzata per assorbire idrocarburi, oli esausti e liquidi infiammabili deve essere costituita da materiale inerte (sepiolite, sabbia fine addensante, fogli o granuli assorbenti, ecc.), mentre si esclude la segatura;**
- p) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
- q) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in un processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto. L'impianto di disoleazione deve essere oggetto di periodica e accurata pulizia e manutenzione al fine di assicurare nel tempo la sua piena efficienza e funzionalità;
- r) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
- s) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;

7. le carcasse dei veicoli bonificati, o le loro parti, trasportate presso aziende autorizzate alla riduzione

volumetrica, dovranno essere prive di pneumatici. Quindi questi ultimi, fermo restando quanto previsto per la compatibilità edilizia nell'utilizzo di container, dovranno essere preventivamente smontati e stoccati, se in idonee condizioni, come parti di ricambio, al coperto nel settore C/C1, ovvero come pneumatici fuori uso (EER 160103) nel settore F sempre al coperto, in casse/container dotati di chiusura;

8. dato che la viabilità interna prevista per il settore G non garantirebbe un'agevole movimentazione in caso di incidenti, i veicoli ivi stoccati non potranno mai essere sovrapposti, al fine di facilitarne l'allontanamento per trascinamento tramite gru, qualora dovesse risultare necessario in situazioni di emergenza;
9. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
10. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
11. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
12. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
13. ai sensi dell'art. 15, commi 7-8 del D.Lgs. n. 209/03, è consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *e-bis*), recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate;
14. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;

15. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
16. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
17. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto di radioprotezione di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/20. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
18. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
19. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
20. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c) qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

NULLA-OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesse:

- la ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** ha chiesto la modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Gambettola – Via De Gasperi n. 10**, comprensiva di nulla osta acustico;
- con nota PG n. 159610 del 15.10.2021, con cui Arpaè-Sac ha richiesto ad Arpaè-Servizio Territoriale l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti e impatto acustico;
- l'elaborato "Valutazione di impatto acustico", datata 25.11.2021, è stato redatto dal T.C.A. incaricato, e acquisito al PG n. 185804 del 02.12.2021;
- il Servizio Territoriale di Arpaè, con nota PG n. 8116 del 19.01.2022, stante quanto attestato dal TCA circa il rispetto dei valori limite di immissione assoluti diurni e il rispetto del valore limite differenziale diurno ex artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole all'aggiornamento dell'allegato D "Nulla-Osta acustico rilasciato ex art. 8 della L. 447/95" dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs, n. 152/206 e s.m.i. (DET-AMB-2016-4240 del 02/11/2016), subordinato alle prescrizioni sotto riportate;
- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 19.01.2022, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva, tra l'altro, l'acquisizione del nulla-osta comunale;
- con nota acquisita al PG n. 13976 del 28.01.2022, il Comune di Gambettola ha trasmesso il **nulla osta acustico** nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpaè sotto riportate;

Sulla base di quanto sopra esposto si rilascia

NULLA-OSTA acustico ex art. 8 della L. 447/1995

alla ditta **F.LLI FIUMANA Marco, Franco e Roberto S.n.c.** per l'impianto sito in Comune di **Gambettola – Via De Gasperi n. 10**, con l'obbligo di adempiere alle seguenti prescrizioni:

1. l'attività lavorativa rumorosa può essere svolta esclusivamente dal lunedì al venerdì (purché non festivi) nei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
2. qualunque variazione all'attività lavorativa e/o agli impianti/macchinari utilizzati, che comporti un incremento della rumorosità rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di Impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.